

Gazzetta ufficiale

L 190

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno

21 luglio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE, Euratom) n. 699/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2011 alcuni quantitativi riportati nel 2010 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio** 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 701/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che rettifica il regolamento (UE) n. 1004/2010 relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente** 26
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾** 28
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾** 33

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾	38
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾	43
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾	50
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 707/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante fissazione dell'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2010/11	54
Regolamento di esecuzione (UE) n. 708/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	55
Regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	57
Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	61
Regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95.....	63
Regolamento di esecuzione (UE) n. 712/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine	65
Regolamento di esecuzione (UE) n. 713/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	67
Regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	70



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 699/2011 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto e i relativi allegati VII, XI e XIII, nonché l'articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

considerando che nel corso del periodo giugno-dicembre 2010 si è registrato un aumento sensibile del costo della vita in

Estonia e che è opportuno, pertanto, adeguare i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2011 i coefficienti correttivi applicabili, a norma dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti distaccati in uno dei paesi di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Estonia: 78,5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 700/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2011 alcuni quantitativi riportati nel 2010 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.

(2) Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici per il 2010 ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione europea e, per le navi dell'Unione europea, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽⁵⁾, fissano contingenti per taluni stock per il 2010 e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(3) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde ⁽⁶⁾, il regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico ⁽⁷⁾, il regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici ⁽⁸⁾, e il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽⁹⁾, fissano contingenti per taluni stock per il 2011.

(4) Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2010, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2010, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2011.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2011 nei regolamenti (UE) n. 1225/2010, (UE) n. 1124/2010, (UE) n. 1256/2010 e (UE) n. 57/2011 sono maggiorati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

⁽⁹⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
BEL	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	2 836		643,4	1,1	22,7 %	283,60	2 984	3 268	
BEL	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIId	94		51,7		55,0 %	9,40	67	76	
BEL	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	32		18,4		57,5 %	3,20	7	10	
BEL	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	161		49,4		30,7 %	16,10	167	183	
BEL	HAD/2AC4.	Eglefino	Acque UE delle zone IIa e IV	100		77,8		77,8 %	10,00	196	206	
BEL	HAD/6B1214	Eglefino	VIIb, XII, XIV	11		0,0		0,0 %	1,10	8	9	
BEL	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X	175		120,7		69,0 %	17,50	148	166	
BEL	HER/1/2.	Aringa	Acque UE delle zone I e II	34		0,0		0,0 %	3,40	22	25	HER/1/2-
BEL	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque UE delle zone IIa e IV	57		47,1		82,6 %	5,70	28	34	
BEL	HKE/571214	Nasello	VI, VII; acque UE della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	122		11,6		9,5 %	12,20	284	296	
BEL	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, b, d, e	10		1,3		13,0 %	1,00	9	10	
BEL	JAX/4BC7D	Sugarello	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIIId	68		14,8		21,8 %	6,80	47	54	
BEL	LIN/04.	Molva	Acque UE della zona IV	17		14,4		84,7 %	1,70	16	18	LIN/04-C.
BEL	LIN/05.	Molva	Acque UE della zona V	10		0,0		0,0 %	1,00	9	10	LIN/05EI.
BEL	LIN/6X14.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	34		21,7		63,8 %	3,40	29	32	
BEL	NEP/07.	Scampo	VII	15		14,1		94,0 %	0,90		1	
BEL	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque UE delle zone IIa e IV	1 176		211,3		18,0 %	117,60	1 227	1 345	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
BEL	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	5		1,3		26,0 %	0,50		1	
BEL	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	382		115,1		30,1 %	38,20	42	80	
BEL	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId e VIIe	1 121		1 080,4		96,4 %	40,60	763	804	
BEL	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf e VIIg	195		178,6		91,6 %	16,40	56	72	
BEL	PLE/7HJK.	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIk	7		0,6		8,6 %	0,70	12	13	
BEL	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	312		188,8		60,5 %	31,20	179	210	
BEL	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	1 311		1 174,8		89,6 %	131,10	1 306	1 437	
BEL	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	23		13,0		56,5 %	2,30	25	27	
BEL	SOL/24.	Sogliola	Acque UE delle zone II e IV	1 439		1 248,8		86,8 %	143,90	1 171	1 315	SOL/24-C.
BEL	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf e VIIg	694		570,4		82,2 %	69,40	775	844	
BEL	SOL/8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	443		131,7		29,7 %	44,30	53	97	
BEL	SRX/07D.	Razze	Acque UE della zona VIIId	69	60,4	88,3		40,4 %	6,90	80	87	
BEL	SRX/67AKXD	Razze	Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 209		909,7	61	80,3 %	120,90	1 027	1 148	
BEL	SRX/89-C.	Razze	Acque UE delle zone VIII e IX	11		0,0		0,0 %	1,10	9	10	
BEL	WHG/07A.	Merlano	VIIa	10		3,9		39,0 %	1,00		1	
BEL	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb, VIIc, VIIId, VIIe, VIIIf, VIIg, VIIh e VIIk	189		162,3		85,9 %	18,90	158	177	WHG/7X7A-C
DNK	BLI/03-	Molva azzurra	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III	5		0,2		4,0 %	0,50	4	5	
DNK	COD/03AS.	Merluzzo bianco	IIIa Kattegat	270		110,9		41,1 %	27,00	118	145	
DNK	DGS/2AC4-C	Spinarolo/gattuccio	Acque UE delle zone IIa e IV	5		3,4		68,0 %	0,50	0	1	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
DNK	HAD/2AC4.	Eglefino	Acque UE delle zone IIa e IV	920		723,0		78,6 %	92,00	1 349	1 441	
DNK	HER/1/2.	Aringa	Acque UE delle zone I e II	29 336	26 772	13,5	26 772,3	91,3 %	2 550,20	22 039	24 589	
DNK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque UE delle zone IIa e IV	1 195		603,7		50,5 %	119,50	1 119	1 239	
DNK	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId	1 685		345,3		20,5 %	168,50	1 531	1 700	
DNK	JAX/2A-14	Sugarello	acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; Acque internazionali delle zone XII e XIV.	6 550		3 002,4		45,8 %	655,00	15 562	16 217	
DNK	JAX/4BC7D	Sugarello	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId	5 107		0,1		0,0 %	510,70	20 447	20 958	
DNK	LIN/03.	Molva	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId	64		57,8		90,3 %	6,20	51	57	LIN/3A/BCD
DNK	LIN/04.	Molva	Acque UE della zona IV	269		56,3		20,9 %	26,90	243	270	LIN/04-C.
DNK	LIN/05.	Molva	Acque UE della zona V	7		0,0		0,0 %	0,70	6	7	LIN/05EI.
DNK	LIN/1/2.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II	8		0,0		0,0 %	0,80	8	9	
DNK	LIN/6X14.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	6		0,0		0,0 %	0,60	5	6	
DNK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque UE delle zone IIa e IV	1 436		302,0		21,0 %	143,60	1 227	1 371	
DNK	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque UE delle zone IIa e IV	3 540		0,0		0,0 %	354,00	2 673	3 027	
DNK	SOL/24.	Sogliola	Acque UE delle zone II e IV	761		403,6		53,0 %	76,10	535	611	SOL/24-C.
DNK	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId	664		466,5		70,3 %	66,40	704	770	
DNK	SRX/03-C	Razze	Acque UE della zona IIIa	45		0,0		0,0 %	4,50	45	50	SRX/03A-C
DNK	SRX/2AC4-C	Razze	Acque UE delle zone IIa e IV	10		9,5		95,0 %	0,50	9	10	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
DNK	USK/03-C.	Brosmio	Acque UE della zona III	14		0,8		5,7 %	1,40	12	13	USK/3A/BCD
DNK	USK/04-C.	Brosmio	Acque UE della zona IV	60		1,6		2,7 %	6,00	53	59	
DNK	WHB/1X14	Melù	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV	135		133,1		98,6 %	1,90	1 533	1 535	
DEU	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	365		256,0		70,1 %	36,50	333	370	
DEU	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII	29		0,0		0,0 %	2,90	27	30	
DEU	COD/03AS.	Merluzzo bianco	IIIa Kattegat	6		0,3		5,0 %	0,60	2	3	
DEU	GFB/1234-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV	9		0,0		0,0 %	0,90	9	10	
DEU	GFB/567-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII	11		1,8		16,4 %	1,10	10	11	
DEU	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI	6		0,0		0,0 %	0,60	3	4	
DEU	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV	5		1,3		26,0 %	0,50	3	4	
DEU	HAD/6B1214	Eglefino	Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV	15		0,0		0,0 %	1,50	10	12	
DEU	HER/1/2.	Aringa	Acque UE delle zone I e II	11 106	4 686,3	6 418,2	4 686,3	57,8 %	1 110,60	3 859	4 970	HER/1/2-
DEU	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque UE delle zone IIa e IV	166		131,3		79,1 %	16,60	128	145	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
DEU	JAX/2A-14	Sugarello	acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	19 524		17 579,6		90,0 %	1 944,40	12 142	14 086	
DEU	JAX/4BC7D	Sugarello	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIIc	4 228,7		3 803,9		90,0 %	422,87	1 805	2 228	
DEU	LIN/04.	Molva	Acque UE della zona IV	106		24,9		23,5 %	10,60	150	161	LIN/04-C.
DEU	LIN/05.	Molva	Acque UE e acque internazionali della zona V	7		0,0		0,0 %	0,70	6	7	LIN/05EI.
DEU	LIN/1/2.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II	10		0,0		0,0 %	1,00	8	9	
DEU	LIN/6X14.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	123		13,3		10,8 %	12,30	106	118	
DEU	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque UE delle zone IIa e IV	465		374,4		80,5 %	46,50	18	65	
DEU	POK/561 214	Merluzzo carbonaro	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV	285		256,9		90,1 %	28,10	543	571	POK/56-14
DEU	RNG/03-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III	5		0,0		0,0 %	0,50	5	6	
DEU	RNG/5B67-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, e VIII	7		0,0		0,0 %	0,70	5	6	
DEU	RNG/8X14-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV	37		0,0		0,0 %	3,70	30	34	
DEU	SOL/24.	Sogliola	Acque UE delle zone II e IV	641		533,6		83,2 %	64,10	937	1 001	SOL/24-C.

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
DEU	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e III d	33		26,2		79,4 %	3,30	41	44	
DEU	SRX/2AC4-C	Razze	Acque UE delle zone IIa e IV	33		28,0		84,8 %	3,30	12	15	
DEU	SRX/67AKXD	Razze	Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	16		0,3		1,9 %	1,60	14	16	
DEU	USK/03-C.	Brosmio	Acque UE della zona III	7		0,0		0,0 %	0,70	6	7	USK/3A/BCD
DEU	USK/04-C.	Brosmio	Acque UE della zona IV	18		0,7		3,9 %	1,80	16	18	
DEU	USK/1214EI	Brosmio	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV	6		0,0		0,0 %	0,60	6	7	
DEU	WHB/1X14	Melù	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV	9 854		9 067,7	1,8	92,0 %	784,50	596	1 381	
DEU	WHG/561214	Merlano	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	9		0,0		0,0 %	0,90	2	3	WHG/56-14
IRL	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	3 646		3 527,1		96,7 %	118,86	2 447	2 566	
IRL	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	325		290,5		89,4 %	32,50	332	365	
IRL	COD/5B6A-C	Merluzzo bianco	VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O	53		48,7		92,0 %	4,26	40	44	COD/5BE6A
IRL	DGS/15X14	Spinarolo/gattuccio	Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	29		24,6		84,8 %	2,90	0	3	
IRL	GFB/567-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, e VII	181		9,5		5,2 %	18,10	260	278	
IRL	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque UE delle zone Vb e VIa	447		396,1		88,6 %	44,70	328	373	
IRL	HAD/6B1214	Eglefino	VIb, XII, e XIV	243		169,0		69,5 %	24,30	295	319	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
IRL	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	2 815		2 608,4		92,7 %	206,60	2 959	3 166	
IRL	HER/1/2.	Aringa	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II	8 563	8 060,7	8 060,7	8 060,7	94,1 %	502,30	5 705	6 207	HER/1/2-
IRL	HER/5B6ANB	Aringa	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	3 096		2 651,9		85,7 %	309,60	3 286	3 596	
IRL	HER/6AS7BC	Aringa	VIaS, VIIbc	8 510		7 196,7		84,6 %	851,00	4 065	4 916	
IRL	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, h, j, k	9 051		8 343,4		92,2 %	707,59	11 407	12 115	
IRL	HKE/571214	Merlano	VI, VII; acque UE della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	2 111		2 047,6		97,0 %	63,40	1 704	1 767	
IRL	JAX/2AX14-	Sugarello	acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; Acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	47 685		44 489,3		93,3 %	3 195,66	40 439	43 635	JAX/2A-14
IRL	LIN/6X14.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	659		612,1		92,9 %	46,86	575	622	
IRL	NEP/07.	Scampo	VII	8 595		7 708,5		89,7 %	859,50	8 025	8 885	
IRL	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque UE della zona Vb	76		44,6		58,7 %	7,60	185	193	
IRL	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	827		89,3		10,8 %	82,70	1 063	1 146	
IRL	PLE/7BC	Passera di mare	VIIb e VIIc	72		26,9		37,4 %	7,20	62	69	
IRL	PLE/7FG.	Passera di mare	VII f, g	69		63,1		91,4 %	5,90	200	206	
IRL	PLE/7HJK	Passera di mare	VIIh, VIIj and VIIk	124		65,5		52,8 %	12,40	81	93	
IRL	RNG/5B67-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VIII	245		0,0		0,0 %	24,50	190	215	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
IRL	RNG/8X14-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	8		0,0		0,0 %	0,80	6	7	
IRL	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	51		47,3		92,7 %	3,70	73	77	
IRL	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf, g	30		26,8		89,3 %	3,00	39	42	
IRL	USK/567EI	Brosmio	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII	11		9,5		86,4 %	1,10	17	18	
IRL	WHG/07A.	Merlano	VIIa	104		96,9		93,2 %	7,10	68	75	
IRL	WHG/561 214	Merlano	VI; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	118		100,6		85,3 %	11,80	97	109	WHG/56-14
IRL	WHG/7X7A	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIfg, VIIh e VIIk	4 589		4 330,4		94,4 %	258,64	4 865	5 124	WHG/7X7A-C
ESP	ALF/3X14-	Berici	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII e VIII, IX, X, XII e XIV	66		65,2		98,8 %	0,80	74	75	
ESP	ANE/9/3411	Acciuga	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	4 247		3 815,8		89,8 %	424,70	3 635	4 060	
ESP	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	3 145		2 321,2		73,8 %	314,50	1 186	1 501	
ESP	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, b, d, e	1 481		733,4		49,5 %	148,10	1 318	1 466	
ESP	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX, X, acque UE della zona COPACE 34.1.1	1 180		1 176,8		99,7 %	3,20	1 310	1 313	
ESP	DGS/15X14	Spinarolo/gattuccio	Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VII, VIII, XII e XIV	5		4,5		90,0 %	0,50		1	
ESP	GFB/567-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII	597		587,8		98,5 %	9,20	588	597	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
ESP	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	150		143,8		95,9 %	6,20		6	
ESP	HKE/571214	Nasello	VI, VII; acque UE della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV	12 618	1 289,2	11 152,2	53,2	78,6 %	1 261,80	9 109	10 371	
ESP	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, b, d, e	7 779	53,2	5 658,5	1 289,2	88,6 %	777,90	6 341	7 119	
ESP	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	5 962		5 900,1		99,0 %	61,90	6 844	6 906	
ESP	JAX/08C.	Sugarello	VIIIc	22 708		22 699,8		100,0 %	8,20	22 521	22 529	
ESP	JAX/09.	Sugarello	IX	8 068		8 062,7		99,9 %	5,30	7 654	7 659	
ESP	JAX/2A-14	Sugarello		2 040		1 730,7		84,8 %	204,00	16 562	16 766	
ESP	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX, X, acque UE della zona COPACE 34.1.1	1 113		1 111,2		99,8 %	1,80	1 010	1 012	
ESP	LIN/6X14.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	2 483		1 117,1		45,0 %	248,30	2 150	2 398	
ESP	NEP/07.	Scampo	VII	1 494		357,5		23,9 %	149,40	1 306	1 455	
ESP	NEP/08C.	Scampo	VIIIc	87		42,1		48,4 %	8,70	87	96	
ESP	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque UE della zona Vb	37		0,5		1,4 %	3,70	28	32	
ESP	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	34		1,7		5,0 %	3,40	234	237	
ESP	RNG/8X14-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	4 715		4 262,3		90,4 %	452,70	3 286	3 739	
ESP	SBR/09-	Occhialone	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX	696		101,2		14,5 %	69,60	614	684	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
ESP	SBR/678-	Occhialone	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII, VIII	152		151,0		99,3 %	1,00	172	173	
ESP	SRX/67AKXD	Razze	Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 460		1 044,5		71,5 %	146,00	1 241	1 387	
ESP	SRX/89-C.	Razze	Acque UE delle zone VIII e IX	1 618		1 165,2		72,0 %	161,80	1 435	1 597	
ESP	WHB/1X14	Melù	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV	187		119,0		63,6 %	18,70	1 300	1 319	
ESP	WHB/8C3 411	Melù	VIIIc, IX, X, acque UE della zona COPACE 34.1.1	11 127		11 112,2		99,9 %	14,80	824	839	
ESP	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk	50		9,8		19,6 %	5,00	0	5	WHG/7X7A-C
FRA	ALF/3X14-	Berici	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV	32		19,2		60,0 %	3,20	20	23	
FRA	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	19 044		10 414,2		54,7 %	1 904,40	19 149	21 053	
FRA	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe	8 467		5 706,5		67,4 %	846,70	7 335	8 182	
FRA	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	34		12,8		37,6 %	3,40	1	4	
FRA	BLI/67-	Molva azzurra	Acque UE e acque internazionali delle zone VI e VII	1 718		1 605,5		93,5 %	112,50	1 297	1 410	BLI/5B67-
FRA	BSF/1234-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV	5		2,9		58,0 %	0,50	4	5	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
FRA	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII	2 269		2 110,1		93,0 %	158,90	1 884	2 043	
FRA	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X	27		10,9		40,4 %	2,70	26	29	
FRA	COD/07A.	Merluzzo bianco	VII a	26		0,7		2,7 %	2,60	19	22	
FRA	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIId	1 735		1 564,8		90,2 %	170,20	1 313	1 483	
FRA	COD/5B6A-C	Merluzzo bianco	Vla; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O	67		52,9		79,0 %	6,70	29	36	COD/5BE6A
FRA	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	3 029		1 937,1		64,0 %	302,90	2 735	3 038	
FRA	GFB/1012-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII	10		0,2		2,0 %	1,00	9	10	
FRA	GFB/1234-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV	10		1,5		15,0 %	1,00	9	10	
FRA	GFB/567-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII	960		489,5		51,0 %	96,00	356	452	
FRA	GFB/89-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX	39		36,9		94,6 %	2,10	15	17	
FRA	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali della zona VI	176		151,6		86,1 %	17,60	31	49	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
FRA	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque UE della zona IIa	671		276,4		41,2 %	67,10	1 496	1 563	
FRA	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque UE delle zone Vb e VIa	151		81,7		54,1 %	15,10	111	126	
FRA	HAD/6B1214	Eglefino	Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV	621		0,7		0,1 %	62,10	413	475	
FRA	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	8 318		6 422,2		77,2 %	831,80	8 877	9 709	
FRA	HER/1/2.	Aringa	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II	158		0,0		0,0 %	15,80	951	967	HER/1/2-
FRA	HER/5B6ANB	Aringa	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	514		498,5		97,0 %	15,50	460	476	
FRA	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	640		636,4		99,4 %	3,60	815	819	
FRA	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque UE delle zone IIa e IV	617		358,4		58,1 %	61,70	248	310	
FRA	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	12 425		9 629,0		77,5 %	1 242,50	14 067	15 310	
FRA	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	14 778		10 578,2		71,6 %	1 477,80	14 241	15 719	
FRA	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	571		465,4		81,5 %	57,10	657	714	
FRA	JAX/08C.	Sugarello	VIIIc	437		82,6		18,9 %	43,70	390	434	
FRA	JAX/2AX14-	Sugarello	Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	17 012		0,0		0,0 %	1 701,20	6 250	7 951	JAX/2A-14
FRA	JAX/4BC7D	Sugarello	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId	2 678		1 504,3		56,2 %	267,80	1 696	1 964	
FRA	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	65		9,9		15,2 %	6,50	50	57	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
FRA	LIN/04.	Molva	Acque UE della zona IV	190		55,5		29,2 %	19,00	135	154	LIN/04-C.
FRA	LIN/05.	Molva	Acque UE e acque internazionali della zona V	7		1,0		14,3 %	0,70	6	7	LIN/05EI.
FRA	LIN/1/2.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II	9		1,9		21,1 %	0,90	8	9	
FRA	LIN/6X14.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	2 719		1 879,4		69,1 %	271,90	2 293	2 565	
FRA	NEP/07.	Scampo	VII	6 122		1 131,5		18,5 %	612,20	5 291	5 903	
FRA	NEP/08C.	Scampo	VIIIc	27		2,1		7,8 %	2,70	4	7	
FRA	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque UE delle zone IIa e IV	42		0,5		1,2 %	4,20	36	40	
FRA	NEP/5BC6.	Scampo	VI; Acque UE della zona Vb	147		0,0		0,0 %	14,70	111	126	
FRA	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe	4 318		3 562,4		82,5 %	431,80	3 665	4 097	
FRA	ORY/07-	Pesce specchio atlantico	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VII	6		0,0		0,0 %	0,60	0	1	
FRA	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	20		0,2		1,0 %	2,00	18	20	
FRA	PLE/7BC.	Passera di mare	VIIb e VIIc	18		6,5		36,1 %	1,80	16	18	
FRA	PLE/7DE.	Passera di mare	VII d e VIIe	2 177		2 163,0		99,4 %	14,00	2 545	2 559	
FRA	PLE/7FG.	Passera di mare	VII f e VIIg	142		135,8		95,6 %	6,20	101	107	
FRA	POK/561 214	Merluzzo carbonaro	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV	6 539		2 011,4		30,8 %	653,90	5 393	6 047	POK/56-14

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
FRA	RNG/1245A-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, IV e Va	12		3,1		25,8 %	1,20	9	10	RNG/124-
FRA	RNG/5B67-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VII	3 102		1 514,1		48,8 %	310,20	2 409	2 719	
FRA	RNG/8X14-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, XII e XIV	191		2,1		1,1 %	19,10	151	170	
FRA	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	2 595		2 398,8		92,4 %	196,20	2 613	2 809	
FRA	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	259		252,8		97,6 %	6,20	267	273	
FRA	SOL/24.	Sogliola	Acque UE delle zone II e IV	917		621,2		67,7 %	91,70	234	326	SOL/24-C.
FRA	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf e VIIg	69		44,7		64,8 %	6,90	78	85	
FRA	SOL/8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	4 857		4 268,6		87,9 %	485,70	3 895	4 381	
FRA	SRX/07D.	Razze	Acque UE della zona VIIId	670		601,3		89,7 %	67,00	670	737	
FRA	SRX/2AC4-C	Razze	Acque UE delle zone IIa e IV	99		91,8		92,7 %	7,20	37	44	
FRA	SRX/67AKXD	Razze	Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	5 599		4 332,9		77,4 %	559,90	4 612	5 172	
FRA	SRX/89-C.	Razze	Acque UE delle zone VIII e IX	2 190		1 560,7		71,3 %	219,00	1 760	1 979	
FRA	USK/04-C.	Brosmio	Acque UE della zona IV	37		8,3		22,4 %	3,70	37	41	
FRA	USK/1214EI	Brosmio	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV	7		5,4		77,1 %	0,70	6	7	
FRA	WHB/1X14	Melù	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIId, VIIIe, XII e XIV	11 217		10 000,0		89,2 %	1 121,70	1 067	2 189	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
FRA	WHG/07A.	Merlano	VIIa	6		1,5		25,0 %	0,60	4	5	
FRA	WHG/561 214	Merlano	VI; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	59		4,2		7,1 %	5,90	39	45	WHG/56-14
FRA	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk	9 679		8 862,8		91,6 %	816,20	9 726	10 542	WHG/7X7A-C
NLD	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	195		5,4		2,8 %	19,50	386	406	
NLD	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIId	54		11,3		20,9 %	5,40	39	44	
NLD	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque UE della zona IIa	50		43,2		86,4 %	5,00	147	152	
NLD	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	5		0,4		8,0 %	0,50	0	1	
NLD	HER/1/2.	Aringa	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II	24 829	10 619	24 698,1	10 619	99,5 %	130,90	7 886	8 017	HER/1/2-
NLD	HER/5B6ANB.	Aringa	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	3 376		3 221,6		95,4 %	154,40	2 432	2 586	
NLD	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, h, j, k	510		491,3		96,3 %	18,70	815	834	
NLD	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque UE delle zone IIa e IV	69		60,4		87,5 %	6,90	64	71	
NLD	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	183	6	181,8		96,1 %	7,20	183	190	
NLD	HKE/8ABDE	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe	20		1,5	6	37,5 %	2,00	18	20	
NLD	JAX/2AX14-	Sugarello	Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	66 185		62 343,3		94,2 %	3 841,70	48 719	52 561	JAX/2A-14
NLD	JAX/4BC7D.	Sugarello	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId	27 257		16 202,4		59,4 %	2 725,70	12 310	15 036	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
NLD	LIN/04.	Molva	Acque UE della zona IV	6		0,8		13,3 %	0,60	5	6	LIN/04-C.
NLD	LIN/6X14.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	5		0,2		4,0 %	0,50		1	
NLD	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque UE delle zone IIa e IV	921		709,4		77,0 %	92,10	631	723	
NLD	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	14		0,0		0,0 %	1,40	13	14	
NLD	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId e VIIe	38		12,4		32,6 %	3,80		4	
NLD	PLE/7HJK.	Passera di mare	VIIIh, VIIJ e VIIk	16		0,0		0,0 %	1,60	46	48	
NLD	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque UE delle zone IIa e IV	33		0,0		0,0 %	3,30	25	28	
NLD	SOL/24.	Sogliola	Acque UE delle zone II e IV	10 142		8 736,4		86,1 %	1 014,20	10 571	11 585	SOL/24-C.
NLD	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque UE della zona IIIbcd	34		3,6		10,6 %	3,40	68	71	
NLD	SRX/07D.	Razze	Acque UE della zona VIIId	12		0,7		5,8 %	1,20	4	5	
NLD	SRX/2AC4-C	Razze	Acque UE delle zone IIa e IV	396		393,3		99,3 %	2,70	201	204	
NLD	SRX/67AKXD	Razze	Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	5		0,0		0,0 %	0,50	4	5	
NLD	WHB/1X14	Melù	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIId, VIIIe, XII e XIV	36 159		33 911,6	11,5	93,8 %	2 235,90	1 869	4 105	
NLD	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb, VIIc, VIIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk	437		102,8		23,5 %	43,70	79	123	WHG/7X7A-C
PRT	ANE/9/3411	Acciuga	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	4 174		129,8		3,1 %	417,40	3 965	4 382	
PRT	BSF/C3412-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona COPACE 34.1.2	4 714		1 860,0		39,5 %	471,40	4 071	4 542	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
PRT	GFB/1012-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII	40		13,8		34,5 %	4,00	36	40	
PRT	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	2 777		2 419,0		87,1 %	277,70	3 194	3 472	
PRT	JAX/08C.	Sugarello	VIIIc	2 468		809,4		32,8 %	246,80	2 226	2 473	
PRT	JAX/09.	Sugarello	IX	25 425		14 040,8		55,2 %	2 542,50	21 931	24 474	
PRT	NEP/9/3411	Scampo	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	251		150,1		59,8 %	25,10	227	252	
PRT	SBR/09-	Occhialone	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX	186		116,3		62,5 %	18,60	166	185	
PRT	SBR/10-	Occhialone	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X	1 125		684,2		60,8 %	112,50	1 116	1 229	
PRT	SRX/89-C.	Razze	Acque UE delle zone VIII e IX	1 628		1 476,3		90,7 %	151,70	1 426	1 578	
PRT	WHB/8C3 411	Melù	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	2 774		1 541,3		55,6 %	277,40	206	483	
FIN	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	92 295		59 242,2		64,2 %	9 229,50	85 568	94 798	
SWE	COD/03AS.	Merluzzo bianco	Kattegat	161		40,6		25,2 %	16,10	70	86	
SWE	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque UE della zona IIa	16		12,0		75,0 %	1,60	136	138	
SWE	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	20 278		3 182,4		15,7 %	2 027,80	18 801	20 829	
SWE	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId	142		43,7		30,8 %	14,20	130	144	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
SWE	JAX/2AX14-	Sugarello	Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	75		2,3		3,1 %	7,50	675	683	JAX/2A-14
SWE	JAX/4BC7D	Sugarello	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIIc	75		0,0		0,0 %	7,50	75	83	
SWE	LIN/03.	Molva	Acque UE della zona III	21		20,5		97,6 %	0,50	20	21	LIN/3A/BCD
SWE	LIN/04.	Molva	Acque UE della zona IV	11		0,5		4,5 %	1,10	10	11	LIN/04-C.
SWE	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque UE delle zone IIa e IV	142		0,0		0,0 %	14,20	108	122	
SWE	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId	55		46,5		84,5 %	5,50	27	33	
SWE	USK/03-C.	Brosmio	Acque UE della zona III	7		2,8		40,0 %	0,70	6	7	USK/3A/BCD
SWE	USK/04-C.	Brosmio	Acque UE della zona IV	6		0,0		0,0 %	0,60	5	6	
GBR	ALF/3X14-	Berici	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	11		1,0		9,1 %	1,10	10	11	
GBR	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	6 079		5 570,6	101,6	93,3 %	406,80	5 807	6 214	
GBR	BLI/67-	Molva azzurra	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII	142		135,5		95,4 %	6,50	330	337	BLI/5B67-
GBR	BSF/1234-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV	5		0,0		0,0 %	0,50	4	5	
GBR	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII	80		73,3		91,6 %	6,70	134	141	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
GBR	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	387		283,1		73,2 %	38,70	146	185	
GBR	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIId	197		111,4		56,5 %	19,70	145	165	
GBR	COD/5B6A-C	Merluzzo bianco	VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O	139		115,6		83,2 %	13,90	110	124	COD/5BE6A
GBR	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	326		280,2		86,0 %	32,60	295	328	
GBR	GFB/1012-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X, e XII	10		0,0		0,0 %	1,00	9	10	
GBR	GFB/1234-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, e IV	15		1,3		8,7 %	1,50	13	15	
GBR	GFB/567-	Musdea	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, e VII	442		249,8		56,5 %	44,20	814	858	
GBR	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI	83		82,1		98,9 %	0,90	123	124	
GBR	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque UE della zona IIa	25 367		24 962,1		98,4 %	404,90	22 250	22 655	
GBR	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque UE delle zone Vb e VIa	2 468		2 379,8		96,4 %	88,20	1 561	1 649	
GBR	HAD/6B1214	Eglefino	Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV	4 761		2 854,3		60,0 %	476,10	3 022	3 498	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
GBR	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1	944		817,8		86,6 %	94,40	1 332	1 426	
GBR	HER/07A/MM.	Aringa	VIIa	5 030		4 981,1		99,0 %	48,90	3 906	3 955	
GBR	HER/5B6ANB	Aringa	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	12 165,7		12 068,3		99,2 %	97,40	13 145	13 242	
GBR	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	14		0,5		3,6 %	1,40	16	17	
GBR	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque UE delle zone IIa e IV	1 989,4		1 896,6		95,3 %	92,80	348	441	
GBR	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	4 046,6		3 604,2	116,1	91,9 %	326,30	5 553	5 879	
GBR	JAX/2AX14-	Sugarello	Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	15 652		14 078,1		89,9 %	1 565,20	14 643	16 208	JAX/2A-14
GBR	JAX/4BC7D.	Sugarello	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId	4 396,3		1 879,5		42,8 %	439,63	4 866	5 306	
GBR	LIN/03.	Molva	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId	8		0,0		0,0 %	0,80	7	8	LIN/3A/BCD
GBR	LIN/04.	Molva	Acque UE della zona IV	2 080		1 939,5		93,2 %	140,50	1 869	2 010	LIN/04-C.
GBR	LIN/05.	Molva	Acque UE e acque internazionali della zona V	7		0,3		4,3 %	0,70	6	7	LIN/05EI.
GBR	LIN/1/2.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II	9		1,0		11,1 %	0,90	8	9	
GBR	LIN/6X14.	Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	2 974		2 216,5		74,5 %	297,40	2 641	2 938	
GBR	NEP/07.	Scampo	VII	8 831		7 404,8		83,9 %	883,10	7 137	8 020	
GBR	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque UE delle zone IIa e IV	22 835		18 607,9		81,5 %	2 283,50	20 315	22 599	

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
GBR	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque UE della zona Vb	17 907		12 045,4		67,3 %	1 790,70	13 357	15 148	
GBR	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	548		147,7		27,0 %	54,80	491	546	
GBR	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId e VIIe	1 361		1 331,9		97,9 %	29,10	1 357	1 386	
GBR	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf e VIIg	60		52,2		87,0 %	6,00	53	59	
GBR	PLE/7HJK.	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIk	48		34,3		71,5 %	4,80	23	28	
GBR	POK/561 214	Merluzzo carbonaro	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV	3 718		3 129,1		84,2 %	371,80	3 317	3 689	POK/56-14
GBR	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque UE delle zone IIa e IV	1 017		0,3		0,0 %	101,70	792	894	
GBR	RNG/5B67-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, e VII	181		23,3		12,9 %	18,10	141	159	
GBR	RNG/8X14-	Granatiere	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV	17		0,0		0,0 %	1,70	13	15	
GBR	SBR/10-	Occhialone	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X	11		0,0		0,0 %	1,10	10	11	
GBR	SBR/678-	Occhialone	Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII, VIII	15		0,0		0,0 %	1,50	22	24	
GBR	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	94		11,9		12,7 %	9,40	80	89	
GBR	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	913		671,5		73,5 %	91,30	933	1 024	
GBR	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	365		360,5		98,8 %	4,50	418	423	
GBR	SOL/24.	Sogliola	Acque UE delle zone II e IV	1 207		936,2		77,6 %	120,70	602	723	SOL/24-C.

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona 2010	Contingente finale 2010	Margine	Catture 2010	Catture CS 2010	% contingente finale	Quantitativo riportato	Contingente iniziale 2011	Contingente riveduto 2011	Nuovo codice 2011
GBR	SOL/7FG.	Sogliola	VII f e VII g	310		176,3		56,9 %	31,00	349	380	
GBR	SRX/07D.	Razze	Acque UE della zona VIId	136	30,5	129,3		72,6 %	13,60	133	147	
GBR	SRX/2AC4-C	Razze	Acque UE delle zone IIa e IV	677		651,3		96,2 %	25,70	903	929	
GBR	SRX/67AKXD	Razze	Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	3 460		1 920,0	30,5	56,4 %	346,00	2 941	3 287	
GBR	SRX/89-C.	Razze	Acque UE delle zone VIII e IX	12		0,4		3,3 %	1,20	10	11	
GBR	USK/04-C.	Brosmio	Acque UE della zona IV	95		82,4		86,7 %	9,50	80	90	
GBR	USK/1214EI.	Brosmio	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV	7		0,5		7,1 %	0,70	6	7	
GBR	USK/567EI.	Brosmio	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII	61		60,5		99,2 %	0,50	83	84	
GBR	WHB/1X14	Melù	Acque UE e acque internazionali delle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIII d, VIII e, XII e XIV	7 622		7 009,2		92,0 %	612,80	1 990	2 603	
GBR	WHG/07A.	Merlano	VIIa	60		16,7		27,8 %	6,00	46	52	
GBR	WHG/561 214	Merlano	VI; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	304		252,8		83,2 %	30,40	185	215	WHG/56-14
GBR	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk	1 153		815,5		70,7 %	115,30	1 740	1 855	WHG/7X7A-C

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che rettifica il regolamento (UE) n. 1004/2010 relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1004/2010 della Commissione ⁽²⁾ occorre rettificare due righe, dal momento che gli sbarchi effettuati da navi estoni in Spagna e in Danimarca non sono stati riportati correttamente.
- (2) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1004/2010.
- (3) È necessario che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1004/2010 nella misura in cui esse sono vantaggiose per i soggetti interessati.
- (4) Occorre che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella misura in cui impongono oneri ai soggetti interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1004/2010 è così modificata:

1) la settima riga è sostituita dalla seguente:

«EST	RED	N3M	Scorfano	OPANO 3M	y	1 540,00	0,0	1 540,00	0,0	1 642,76	1 642,76	106,7 %	-102,7	1 571,00		1 468»
------	-----	-----	----------	----------	---	----------	-----	----------	-----	----------	----------	---------	--------	----------	--	--------

2) l'ottava riga:

«EST	SPR	03 A.	Spratto	IIla	y	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	-150,00		150»
------	-----	-------	---------	------	---	------	-----	------	-----	------	------	-------	------	------	---------	--	------

è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, è d'applicazione la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ per le sostanze attive iscritte nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l'elenco di tali sostanze ⁽³⁾, relativamente alla procedura e alle condizioni di approvazione. Il proesadione (già proesadione calcio) figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.
- (2) L'autorizzazione del proesadione, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾, scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 per il rinnovo dell'iscrizione del proesadione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il limite indicato dall'articolo.
- (3) Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull'ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadione-calcio e spirossamin, e che fissa l'elenco dei notificanti interessati ⁽⁵⁾.
- (4) Nei termini previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato.
- (5) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l'ha trasmessa il 5 giugno 2009 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza, tale relazione contiene l'elenco degli studi su cui lo Stato membro relatore si è basato per la sua valutazione.
- (6) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri, ha inviato le osservazioni ricevute alla Commissione e ha messo la relazione di valutazione a disposizione del pubblico.
- (7) Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata sottoposta a una revisione inter pares da parte degli Stati membri e dell'Autorità. L'Autorità ha presentato le sue conclusioni sull'esame collegiale di valutazione dei rischi del proesadione ⁽⁶⁾ alla Commissione il 12 marzo 2010. Tale relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate il 17 giugno 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il proesadione.
- (8) Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti proesadione possano continuare a soddisfare, in linea di massima, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare il proesadione.
- (9) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'autorizzazione, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'autorizzazione.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽³⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva proesadione su richiesta della Commissione europea, EFSA Journal 2010; 8(3):1555.

- (10) Fermi restando gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall'autorizzazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono comunque d'applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti proesadione. Gli Stati membri devono, se del caso, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all'allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (11) L'esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l'allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.
- (12) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va quindi modificato di conseguenza.
- (13) Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2010/56/UE della Commissione, del 20 agosto 2010 recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il proesadione come sostanza attiva⁽²⁾.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva proesadione, come specificato all'allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 220 del 21.8.2010, pag. 71.

Articolo 2

Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari

1. A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il proesadione.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione posseda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 91/414/CEE e dall'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente proesadione come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2011 nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

- nel caso di un prodotto contenente proesadione come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure
- nel caso di prodotti contenenti proesadione come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 2010/56/UE è abrogata.

*Articolo 5***Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
Proesadione N. CAS 127277-53-6 (proesadione calcio) N. CIPAC 567 (proesadione) 567 020 (proesadione calcio)	Acido 3,5-diosso-4-propionilcicloesano- carbossilico	≥ 890 g/kg (espressi come proesa- dione calcio)	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proesadione, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce relativa al proesadione è cancellata;
- 2) nella parte B, è aggiunta la seguente voce:

	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
«6	Proesadione N. CAS 127277-53-6 (proesadione calcio) N. CIPAC 567 (proesadione) 567 020 (proesadione calcio)	Acido 3,5-diosso-4-propionilcicloesano-carbossilico	≥ 890 g/kg (espressi come proesadione calcio)	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proesadione, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.»

(¹) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 703/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, è d'applicazione la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ per le sostanze attive iscritte nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l'elenco di tali sostanze ⁽³⁾, relativamente alla procedura e alle condizioni di approvazione. L'azossistrobina figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.
- (2) L'autorizzazione dell'azossistrobina, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾, scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 per il rinnovo dell'iscrizione dell'azossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il limite indicato dall'articolo.
- (3) Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull'ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobina, flurossipir, imazalil, cresossimmetile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l'elenco dei notificanti interessati ⁽⁵⁾.
- (4) Nei termini previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti

conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato.

- (5) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l'ha trasmessa il 10 giugno 2009 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza, tale relazione contiene l'elenco degli studi su cui lo Stato membro relatore si è basato per la sua valutazione.
- (6) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri, ha inviato le osservazioni ricevute alla Commissione e ha messo la relazione di valutazione a disposizione del pubblico.
- (7) Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata sottoposta a una revisione *inter pares* da parte degli Stati membri e dell'Autorità. L'Autorità ha presentato le sue conclusioni sull'esame collegiale di valutazione dei rischi dell'azossistrobina ⁽⁶⁾ alla Commissione il 12 marzo 2010. La relazione di valutazione e la conclusione dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 17 giugno 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all'azossistrobina.
- (8) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina continuino a soddisfare, in linea generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'azossistrobina.
- (9) Il combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, stabilisce tuttavia che si includano talune condizioni e restrizioni non previste nella prima iscrizione nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare: conclusione sulla revisione *inter pares* della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva azossistrobina. EFSA Journal 2010; 8(4):15421542. [110 pagg.]; doi:10.2903/j.efsa.2010.1542. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu

- (10) Dato che il rapporto di riesame indica che per la sostanza attiva azossistrobina notificata dal principale notificatore l'impurità toluene presenta un problema tossicologico, è tuttavia opportuno stabilire un livello massimo di 2 g/kg per tale impurità nel materiale tecnico.
- (11) Dai nuovi dati trasmessi risulta che l'azossistrobina può presentare rischi per gli organismi acquatici. Fatta salva la conclusione che è opportuno approvare l'azossistrobina, sono particolarmente necessarie ulteriori informazioni di conferma.
- (12) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
- (13) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 come conseguenza dell'approvazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, saranno comunque d'applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, modificare, sostituire o ritirare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all'allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (14) L'esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l'allegato I di tale direttiva o i regolamenti di approvazione delle sostanze attive.
- (15) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va quindi modificato di conseguenza.
- (16) Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2010/55/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica dell'allegato I, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere l'azossistrobina come sostanza attiva ⁽²⁾.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva azossistrobina, come specificato all'allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari

1. Gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina come sostanza attiva entro il 30 giugno 2012.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 91/414/CEE e dall'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente azossistrobina come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2011 nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente azossistrobina come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 220 del 21.8.2010, pag. 67.

- b) nel caso di prodotti contenenti azossistrobina come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti che hanno inserito la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 2010/55/CE è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
Azossistrobina N CAS 131860-33-8 CIPAC 571	Metil (E)-2-2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil-3-metossiacrilato	≥ 930 g/kg Tenore massimo di toluene 2 g/kg Z isomero mass. 25 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzata l'utilizzazione come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.</p> <p>In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica; 2) la possibile contaminazione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche; 3) la protezione degli organismi acquatici. <p>Gli Stati membri devono garantire che le condizioni di autorizzazione debbano comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi.</p> <p>Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per ultimare la valutazione dei rischi per gli organismi presenti nelle acque sotterranee e gli organismi acquatici.</p> <p>Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce relativa all'azossistrobina è cancellata;
- 2) nella parte B, è aggiunta la seguente voce:

	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
«4	Azossistrobina N CAS 131860-33-8 CIPAC 571	Metil (E)-2-2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil-3-metossiacrilato	≥ 930 g/kg Tenore massimo di toluene 2 g/kg Z isomero mass. 25 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica; 2) la possibile contaminazione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche; 3) la protezione degli organismi acquatici. <p>Gli Stati membri devono garantire che le condizioni di autorizzazione debbano comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi.</p> <p>Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per ultimare la valutazione dei rischi per gli organismi presenti nelle acque sotterranee e gli organismi acquatici.</p> <p>Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.»</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 704/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, è d'applicazione la direttiva 91/414/CEE Consiglio⁽²⁾ per le sostanze attive iscritte nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l'elenco di tali sostanze⁽³⁾, relativamente alla procedura e alle condizioni di approvazione. L'azimsulfuron figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.
- (2) L'autorizzazione dell'azimsulfuron, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari⁽⁴⁾, scade in data 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 per il rinnovo dell'iscrizione dell'azimsulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il limite indicato dall'articolo.
- (3) Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull'ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l'elenco dei notificanti interessati⁽⁵⁾.
- (4) Nei termini previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti

conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato.

- (5) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l'ha trasmessa il 1° giugno 2009 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito l'«Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza, tale relazione contiene l'elenco degli studi su cui lo Stato membro relatore si è basato per la sua valutazione.
- (6) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri, ha inviato le osservazioni ricevute alla Commissione e ha messo la relazione di valutazione a disposizione del pubblico.
- (7) Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata sottoposta a una revisione inter pares da parte degli Stati membri e dell'Autorità. L'Autorità ha presentato le sue conclusioni sull'esame collegiale di valutazione dei rischi dell'azimsulfuron⁽⁶⁾ alla Commissione il 12 marzo 2010. La relazione di valutazione e la conclusione dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 17 giugno 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all'azimsulfuron.
- (8) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron continueranno presumibilmente a soddisfare, in generale, le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'azimsulfuron.
- (9) Il combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, stabilisce tuttavia che si includano talune condizioni e restrizioni non previste nella prima iscrizione nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare: conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva azimsulfuron. EFSA Journal 2010; 8(3):1554. [61 pagg.]; doi:10.2903/j.efsa.2010.1554. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu

- (10) Dato che il rapporto di riesame indica che l'impurità fenolo presenta un problema tossicologico, è tuttavia opportuno stabilire un livello massimo di 2 g/kg per tale impurità nel materiale tecnico.
- (11) Dai nuovi dati forniti risulta che l'azimsulfuron e i suoi prodotti di degradazione nella fotolisi dell'acqua possono comportare rischi per gli organismi acquatici. Fatta salva la conclusione che è opportuno approvare la sostanza attiva azimsulfuron, sono particolarmente necessarie ulteriori informazioni di conferma.
- (12) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
- (13) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 come conseguenza dell'approvazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono comunque d'applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, modificare, sostituire o ritirare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all'allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (14) L'esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l'allegato I di tale direttiva o i regolamenti di approvazione delle sostanze attive.
- (15) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va quindi modificato di conseguenza.

- (16) Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2010/54/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere l'azimsulfuron come sostanza attiva⁽²⁾.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva azimsulfuron, come specificato all'allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari

1. Gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron come sostanza attiva entro il 30 giugno 2012.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione posseda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 91/414/CEE e dall'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente azimsulfuron come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2011 nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente azimsulfuron come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 220 del 21.8.2010, pag. 63.

- b) nel caso di prodotti contenenti azimsulfuron come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti che hanno inserito la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 2010/54/CE è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
Azimsulfuron N CAS 120162-55-2 CIPAC 584	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[l-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil]-urea	≥ 980 g/kg livello massimo dell'impurità fenolo 2 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.</p> <p>Non possono essere autorizzate le applicazioni aeree.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.</p> <p>In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla protezione delle piante non bersaglio; 2) alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in scenari e/o condizioni climatiche vulnerabili; 3) alla protezione degli organismi acquatici. <p>Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso (per esempio zone cuscinetto, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l'acqua prima che sia scaricata).</p> <p>Lo Stato notificatore deve trasmettere le informazioni di conferma relativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alla valutazione del rischio per gli organismi acquatici; b) all'identificazione dei prodotti di degradazione nella fotolisi dell'acqua della sostanza. <p>Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce relativa all'azimsulfuron è cancellata;
- 2) nella parte B, è aggiunta la seguente voce:

	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
«3	Azimsulfuron N CAS 120162-55-2 CIPAC 584	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[l-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-il-solfonil]-urea	≥ 980 g/kg livello massimo dell'impurità fenolo 2 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.</p> <p>Non possono essere autorizzate le applicazioni aeree.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.</p> <p>In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla protezione delle piante non bersaglio; 2) alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in scenari e/o condizioni climatiche vulnerabili; 3) alla protezione degli organismi acquatici. <p>Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso (per esempio zone cuscinetto, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l'acqua prima che sia scaricata).</p> <p>Lo Stato notificatore deve trasmettere le informazioni di conferma relativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alla valutazione del rischio per gli organismi acquatici; b) all'identificazione dei prodotti di degradazione nella fotolisi dell'acqua della sostanza. <p>Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.»</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 705/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ si applica alle sostanze attive iscritte nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l'elenco di tali sostanze ⁽³⁾ per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. L'imazalil è iscritto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.
- (2) Secondo quanto previsto dalla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che applica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ⁽⁴⁾, l'approvazione per l'imazalil scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 riguardante il rinnovo dell'iscrizione dell'imazalil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE nei termini previsti da tale articolo.
- (3) Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull'ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, fluossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l'elenco dei notificanti interessati ⁽⁵⁾.
- (4) Nei termini previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato.
- (5) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e il 9 giugno 2009 l'ha trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione. Come complemento della valutazione della sostanza attiva, la relazione comprende l'elenco degli studi sui quali si è basato lo Stato membro relatore per la sua valutazione.
- (6) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri per ricevere osservazioni e le ha inoltrate alla Commissione. Essa ha inoltre reso pubblica la relazione di valutazione.
- (7) Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata oggetto di un esame collegiale da parte degli Stati membri e dell'Autorità. Il 4 marzo 2010 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull'esame collegiale di valutazione dei rischi dell'imazalil ⁽⁶⁾. La relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 17 giugno 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito all'imazalil.
- (8) Dalle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti imazalil continuano a soddisfare, in linea generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare tale sostanza attiva.
- (9) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in combinato disposto dell'articolo 6 e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni non previste al momento dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽³⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil on request from the European Commission EFSA Journal 2010; 8(3):1526.

- (10) Sulla base del rapporto di riesame in cui si sostiene la fissazione di un livello di purezza inferiore a quello previsto al momento dell'iscrizione dell'imazalil nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e tenendo conto del fatto che non sono presenti impurità rilevanti sotto il profilo tossicologico o ecotossicologico, occorre modificare il livello di purezza.
- (11) Dai nuovi dati presentati risulta che l'imazalil e i suoi prodotti di degradazione presenti nel suolo e nelle acque di superficie comportano dei rischi per i microrganismi del suolo e gli organismi acquatici. Va confermata invece l'esposizione trascurabile delle acque sotterranee e sono necessari ulteriori studi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati. Ferma restando la conclusione secondo cui l'imazalil va approvato è opportuno, in particolare, richiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (12) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'approvazione onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni da essa derivanti.
- (13) Fatti salvi gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall'approvazione e tenendo conto della particolare situazione generata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009 va tuttavia applicato quanto segue. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione per rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imazalil. Se del caso essi modificano, sostituiscono o ritirano tali autorizzazioni. In deroga al termine sopraindicato, occorre accordare un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, secondo i principi uniformi della medesima direttiva.
- (14) L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.
- (15) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è necessario modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (16) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 2010/57/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva imazalil⁽²⁾.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione delle sostanze attive

La sostanza attiva imazalil di cui all'allegato I è approvata purché si rispettino le condizioni previste da detto allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva l'imazalil.

Entro la stessa data gli Stati membri verificano in particolare che le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, siano soddisfatte e che il titolare dell'autorizzazione posseda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, della direttiva stessa e dall'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente imazalil come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2011 nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2001, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conforme ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e che tenga conto della parte B della voce relativa alle disposizioni specifiche nell'allegato I del presente regolamento. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente imazalil come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 225 del 27.8.2010, pag. 5.

- b) nel caso di un prodotto contenente l'imazalil come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 2010/57/UE è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data dell'autorizzazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
Imazalil CAS 35554-44-0 73790-28-0 (sostituito) CIPAC 335	(RS)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofenil)imidazolo o allil (RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere	≥ 950 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imazalil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.</p> <p>Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prestare particolare attenzione al fatto che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica; 2) prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione acuta con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui; 3) prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione; 4) garantire l'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l'applicazione, compresa l'acqua di lavaggio del sistema di drenching e lo scarico dei reflui del trattamento, e la prevenzione di qualsiasi fuoriuscita accidentale di soluzioni di trattamento. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi; 5) prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e i microrganismi del suolo e i rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori. <p>Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.</p>

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data dell'autorizzazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
					<p>Il notificante deve presentare informazioni che confermino:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le vie di degradazione dell'imazalil nel suolo e nelle acque di superficie; b) i dati ambientali che dimostrino le misure di gestione che gli Stati membri devono mettere in atto per garantire che l'esposizione delle acque sotterranee sia trascurabile; c) uno studio d'idrolisi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati. <p>Il notificante deve presentare dette informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato come segue:

- 1) nella parte A la voce relativa all'imazalil è soppressa;
- 2) nella parte B è inserita la voce seguente:

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data dell'autorizzazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
«5	Imazalil N. CAS 35554-44-0 73790-28-0 (sostituito) N. CIPAC 335	(RS)-1-(β-allilossi-2,4-dicloro-feniletil)imidazolo o allil (RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere	≥ 950 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imazalil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.</p> <p>Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prestare particolare attenzione al fatto che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica; 2) prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione acuta con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui; 3) prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione; 4) l'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l'applicazione, compresa l'acqua di lavaggio del sistema di drenaggio e lo scarico dei reflui del trattamento, e la prevenzione di qualsiasi fuoriuscita accidentale di soluzioni di trattamento. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi; 5) particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e i microrganismi del suolo e i rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori.

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data dell'autorizzazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
						<p>Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.</p> <p>Il notificante deve presentare informazioni che confermino:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le vie di degradazione dell'imazalil nel suolo e nelle acque di superficie; b) i dati ambientali che dimostrino le misure di gestione che gli Stati membri devono mettere in atto per garantire che l'esposizione delle acque sotterranee sia trascurabile; c) uno studio d'idrolisi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati. <p>Il notificante deve presentare dette informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.»</p>

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ è d'applicazione, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive con riferimento alle quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il profoxydim le condizioni dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 1999/43/CE della Commissione⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 2 aprile 1998 la Spagna ha ricevuto dalla BASF SE una domanda di iscrizione della sostanza attiva profoxydim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 1999/43/CE della Commissione è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Gli effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente di tale sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 28 marzo 2001.
- (4) Il progetto di relazione di valutazione sul profoxydim è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame si è concluso il 17 giugno 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul profoxydim.
- (5) Sulla base degli esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim soddisfino in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare il profoxydim.

- (6) Fermi restando gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall'autorizzazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, saranno comunque d'applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim. Gli Stati membri devono, se del caso, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all'allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (7) L'esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽⁴⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l'allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.
- (8) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari⁽⁵⁾ va quindi modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽³⁾ GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.⁽⁴⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

- (9) Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2011/14/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il profoxydim come sostanza attiva ⁽¹⁾.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva profoxydim, come specificato all'allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari

1. In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009, entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione posseda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della medesima e dall'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente profoxydim come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 luglio 2011 nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente profoxydim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2013; oppure
- b) nel caso di prodotti contenenti profoxydim come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2013 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti che hanno inserito la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 2011/14/CE è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 51 del 25.2.2011, pag. 16.

ALLEGATO I

	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
	Profoxydim N. CAS 139001-49-3 N. CIPAC 621	2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) - 2 - (4 - clorofenossi) propossimino] butil] - 3 - idrossi - 5 - [(3 R S; 3 S R) - tetraidro - 2 H - tiopiran - 3 - il] cicloes - 2 - enone	> 940 g/kg	1° agosto 2011	31 luglio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sul riso. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul profoxydim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche, — il rischio a lungo termine per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

Nella parte B dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
«2	Profoxydim N. CAS 139001-49-3 N. CIPAC 621	2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) - 2 - (4 - clorofenossi) propossimino] butil] - 3 - idrossi - 5 - [(3 R S; 3 S R) - tetraidro - 2 H - tiopiran - 3 - il] cicloes - 2 - enone	> 940 g/kg	1° agosto 2011	31 luglio 2021	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sul riso.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul profoxydim, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.</p> <p>Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni caratterizzate da suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili, — il rischio a lungo termine per gli organismi non bersaglio. <p>Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 707/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2011****recante fissazione dell'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati da versare alle imprese di trasformazione, limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 89 dello stesso regolamento.
- (2) In applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽²⁾, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi

essiccati per i quali è stato riconosciuto il diritto all'aiuto per la campagna di commercializzazione 2010/11. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

- (3) L'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2010/11, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 708/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	49,0
	AR	19,4
	EC	19,4
	MK	41,0
	ZZ	32,2
0707 00 05	AR	22,0
	TR	105,8
	ZZ	63,9
0709 90 70	AR	24,9
	TR	110,8
	ZZ	67,9
0805 50 10	AR	66,1
	TR	62,0
	UY	66,8
	ZA	77,5
	ZZ	68,1
0808 10 80	AR	124,7
	BR	79,3
	CL	92,2
	CN	104,7
	NZ	115,6
	US	166,9
	ZA	99,2
	ZZ	111,8
0808 20 50	AR	81,6
	CL	93,7
	CN	54,5
	NZ	149,7
	ZA	100,0
	ZZ	95,9
0809 10 00	TR	196,3
	XS	143,2
	ZZ	169,8
0809 20 95	TR	286,5
	ZZ	286,5
0809 30	TR	158,2
	ZZ	158,2
0809 40 05	BA	55,4
	ZZ	55,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2011****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4) Le restituzioni devono essere concesse solo per i prodotti che soddisfano le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾.

(5) Le restituzioni attualmente vigenti sono state stabilite dal regolamento (UE) n. 400/2011 della Commissione ⁽³⁾. Dal momento che occorre stabilire nuove restituzioni, è opportuno abrogare tale regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 400/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 105 del 21.4.2011, pag. 10.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 21 luglio 2011

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 29 19 9900	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 31 9400	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 29 99 9100	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 31 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 29 99 9500	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 39 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 91 10 9370	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 39 9400	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 91 30 9300	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 39 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 91 99 9000	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 91 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 99 10 9350	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 99 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 99 31 9300	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 99 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 11 9000	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 11 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9200	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 19 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 99 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9500	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9200	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9900	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9300	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 33 9400	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9900	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9340	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 17 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9370	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9300	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 21 9120	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 21 9160	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9900	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9120	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 91 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9130	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 91 9200	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9140	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 91 9350	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9150	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 81 9100	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9200	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9110	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9300	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9130	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9400	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9150	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9170	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9600	L20	EUR/100 kg	0,00	0405 10 11 9500	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0405 10 11 9700	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 29 15 9200	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 15 9300	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 15 9500	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 19 9300	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 19 9500	L20	EUR/100 kg	0,00				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 19 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 19 9700	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 10 30 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9700	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 30 9300	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 10 30 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9930	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 50 9500	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 10 50 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9950	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 90 9000	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 20 90 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 40 50 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 20 90 9700	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 90 10 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 90 90 9000	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9640	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9650	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 13 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9830	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9850	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 17 9100	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 21 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9919	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 27 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 29 9100	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 30 31 9930	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 29 9300	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 30 31 9950	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 32 9119	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
				0406 90 35 9190	L04	EUR/100 kg	0,00
					L40	EUR/100 kg	0,00
				0406 90 35 9990	L04	EUR/100 kg	0,00
					L40	EUR/100 kg	0,00
				0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
					L40	EUR/100 kg	0,00
				0406 90 61 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
					L40	EUR/100 kg	0,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 63 9100	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 86 9200	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 63 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 69 9910	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 73 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9951	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9971	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9975	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 88 9500	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	0,00				
	L40	EUR/100 kg	0,00				

Le destinazioni sono definite come segue:

L20: Tutte le destinazioni, tranne:

- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

L04: Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40: Tutte le destinazioni, tranne:

- paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 710/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2011****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli

alimenti di origine animale ⁽³⁾, nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 398/2011 della Commissione ⁽⁴⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.
- (6) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 398/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 105 del 21.4.2011, pag. 6.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire del 21 luglio 2011

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,39
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,20
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	0,00
	E10	EUR/100 kg	19,00
	E19	EUR/100 kg	0,00
0408 11 80 9100	A03	EUR/100 kg	74,00
0408 19 81 9100	A03	EUR/100 kg	22,00
0408 19 89 9100	A03	EUR/100 kg	22,00
0408 91 80 9100	A03	EUR/100 kg	38,00
0408 99 80 9100	A03	EUR/100 kg	9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09: Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10: Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19: tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 711/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2011****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 20 luglio 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	113,9	0	BR
		127,1	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	149,5	0	BR
		127,2	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	235,7	19	BR
		239,5	18	AR
		338,3	0	CL
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	330,5	0	BR
		392,1	0	CL
0408 11 80	Tuorli	359,2	0	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	336,2	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	278,2	3	BR
		356,7	0	CL
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	575,1	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 712/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2011****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVII, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del re-

golamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.

- (5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 399/2011 della Commissione ⁽⁵⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 399/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.⁽⁵⁾ GU L 105 del 21.4.2011, pag. 8.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 21 luglio 2011

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 11 31 9910	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9100	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9300	A00	EUR/100 kg	54,20
1601 00 91 9120	A00	EUR/100 kg	19,50
1601 00 99 9110	A00	EUR/100 kg	15,20
1602 41 10 9110	A00	EUR/100 kg	29,00
1602 41 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 42 10 9110	A00	EUR/100 kg	22,80
1602 42 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 49 19 9130	A00	EUR/100 kg	17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 713/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾ indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.
- (4) L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.
- (5) Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato,

esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.

- (6) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 578/2010 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 o ai prodotti equiparati.
- (7) Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nell'Unione e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.
- (8) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2011 della Commissione ⁽³⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2011 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 105 del 21.4.2011, pag. 16.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 luglio 2011 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	0,00	0,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	0,00	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00

⁽¹⁾ I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:

- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 714/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2011****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato

per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

- (4) L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2011 della Commissione ⁽³⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.
- (6) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.⁽³⁾ GU L 105 del 21.4.2011, pag. 14.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 luglio 2011 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Descrizione	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso della restituzione
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	0,00
		03	19,00
		04	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	0,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli d'uovo:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	74,00
0408 19	– – altri:		
	– – – ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non dolcificati	01	22,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non dolcificati	01	22,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	38,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	9,00

⁽¹⁾ Le destinazioni sono indicate come segue:

01 paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca

(2011/434/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.
- (2) L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.
- (3) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (4) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere

completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

- (5) La Repubblica ceca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.
- (6) La Repubblica ceca ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Slovacchia e l'Austria.
- (7) Una visita di valutazione ha avuto luogo nella Repubblica ceca e il gruppo di valutazione slovacco-austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (8) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l'esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/435/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel⁽²⁾, quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE⁽³⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* e dell'allegato IV della direttiva 2009/30/CE.
- (2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
- (3) Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.
- (4) La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di bio-

carburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

- (5) La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.
- (6) Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (7) Il sistema «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» (di seguito: «sistema RSB EU RED») è stato presentato il 10 maggio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il suo campo di applicazione è globale e comprende un'ampia gamma di biocarburanti. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.
- (8) Dalla valutazione del sistema «RSB EU RED» risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell'equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (9) Dalla valutazione del sistema «RSB EU RED» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

- (10) La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema «RSB EU RED». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento parziale alla Commissione il 10 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 7 *ter*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/436/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel⁽²⁾, quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE⁽³⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* e dell'allegato IV della direttiva 2009/30/CE.
- (2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
- (3) Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.
- (4) La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di bio-

carburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

- (5) La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.
- (6) Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (7) Il sistema di certificazione «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» (di seguito: «sistema RBSA») è stato presentato l'8 aprile 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema riguarda un'ampia gamma di prodotti e si applica a tutte le zone geografiche. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.
- (8) Dalla valutazione del sistema RBSA risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell'equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (9) Dalla valutazione del sistema RBSA risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (10) La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema RBSA. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «RBSA», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l'8 aprile 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 7 *ter*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali

modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/437/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel⁽²⁾, quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE⁽³⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* e dell'allegato IV della direttiva 2009/30/CE.
- (2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
- (3) Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.
- (4) La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di bio-

carburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

- (5) La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.
- (6) Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (7) Il sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» (di seguito: «sistema 2BSvs») è stato presentato l'11 maggio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema riguarda un'ampia gamma di prodotti e si applica a tutte le zone geografiche. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.
- (8) Dalla valutazione del sistema 2BSvs risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE, ad eccezione del criterio di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e utilizza un metodo dell'equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (9) Dalla valutazione del sistema 2BSvs risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (10) La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema 2BSvs. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l'11 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 7 *ter*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1. Le presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse

modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/438/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel⁽²⁾, quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE⁽³⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* e dell'allegato IV della direttiva 2009/30/CE.
- (2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
- (3) Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.
- (4) La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di

biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

- (5) La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.
- (6) Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (7) Il sistema di certificazione «International Sustainability and Carbon Certification» (di seguito «sistema ISCC») è stato presentato il 18 marzo 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il suo campo di applicazione è globale e comprende un'ampia gamma di biocarburanti. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.
- (8) Dalla valutazione del sistema ISCC risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell'equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (9) Dalla valutazione del sistema ISCC risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (10) La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema ISCC. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «International Sustainability and Carbon Certification scheme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 18 marzo 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 7 *ter*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali

modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Bonsucro EU» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/439/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel⁽²⁾, quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE⁽³⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* e dell'allegato IV della direttiva 2009/30/CE.
- (2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
- (3) Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.
- (4) La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui

all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

- (5) La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.
- (6) Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (7) Il sistema «Bonsucro EU» è stato presentato l'11 marzo 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema riguarda i prodotti a base di zucchero di canna e si applica a tutte le zone geografiche. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.
- (8) Dalla valutazione del sistema Bonsucro EU risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE, ad eccezione del criterio di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e utilizza un metodo dell'equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (9) Dalla valutazione del sistema Bonsucro EU risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (10) La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema Bonsucro EU. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Bonsucro EU», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l'11 marzo 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 7 *ter*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali

modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Round Table on Responsible Soy EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/440/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel⁽²⁾, quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE⁽³⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* e dell'allegato IV della direttiva 2009/30/CE.
- (2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
- (3) Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.
- (4) La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di bio-

carburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

- (5) La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.
- (6) Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (7) Il sistema «Round Table on Responsible Soy EU RED» (di seguito «sistema RTRS EU RED») è stato presentato l'11 maggio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema si applica ai prodotti a base di soia. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.
- (8) Dalla valutazione del sistema RTRS EU RED risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell'equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (9) Dalla valutazione del sistema RTRS EU RED risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (10) La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema RTRS EU RED. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Round Table on Responsible Soy EU RED», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l'11 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 7 *ter*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse mo-

difiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Greenery Brazilian Bioethanol verification programme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/441/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel⁽²⁾, quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE⁽³⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* e dell'allegato IV della direttiva 2009/30/CE.
- (2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
- (3) Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.
- (4) La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva

2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

- (5) La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.
- (6) Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (7) Il sistema «Greenery Brazilian Bioethanol verification programme» (di seguito «sistema Greenery») è stato presentato 31 gennaio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema si applica al bioetanolo derivato dalla canna da zucchero prodotto in Brasile. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.
- (8) Dalla valutazione del sistema Greenery risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE, ad eccezione del criterio di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e utilizza un metodo dell'equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (9) Dalla valutazione del sistema Greenery risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (10) La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema Greenery. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 31 gennaio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 7 *ter*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte a incidere sulla base della presente decisione, tali

modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2011

sull'accesso a un conto di pagamento di base

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/442/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Garantire ai consumatori l'accesso ai servizi di pagamento all'interno dell'Unione europea (nel prosieguo «l'Unione») è essenziale al fine di permettere loro di beneficiare appieno del mercato unico e assicurare il corretto funzionamento di quest'ultimo. Allo stato attuale, la disponibilità dei servizi di pagamento essenziali non è né assicurata dai prestatori di servizi di pagamento, né garantita da tutti gli Stati membri dell'Unione.

(2) I severi requisiti attualmente imposti dai prestatori di servizi di pagamento per l'apertura di un conto di pagamento che vanno oltre le disposizioni di legge possono pregiudicare il pieno godimento della libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Inoltre, chi non dispone di un conto di pagamento ha un accesso limitato ai servizi finanziari tradizionali, da cui consegue un indebolimento dell'inclusione finanziaria e sociale, spesso a discapito delle categorie di popolazione più vulnerabili. In tale situazione è inoltre più difficile per i consumatori accedere a beni e servizi essenziali. È pertanto necessario stabilire dei principi che regolino l'accesso ai conti di pagamento di base, che costituiscono un elemento fondamentale nella promozione dell'inclusione e coesione sociale, al fine di consentire ai consumatori di beneficiare di un minimo garantito di servizi di pagamento essenziali.

(3) È importante assicurare che i principi in materia di accesso ai conti di pagamento di base siano applicati in maniera omogenea all'interno dell'Unione. Tuttavia, per una maggiore efficacia, è opportuno che l'applicazione di tali principi tenga conto delle diverse prassi bancarie esistenti in seno all'Unione.

(4) La raccomandazione determina inoltre i principi generali che disciplinano l'offerta di conti di pagamento di base all'interno dell'Unione.

(5) La presente raccomandazione si applica in combinato disposto con la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ⁽¹⁾. È pertanto opportuno che le norme che disciplinano la trasparenza delle condizioni e le informazioni sui servizi di pagamento si estendano anche ai conti di pagamento di base.

(6) È necessario che le disposizioni previste dalla presente raccomandazione non pregiudichino l'adozione, da parte degli Stati membri o dei prestatori di servizi di pagamento, di misure per ragioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico in linea con il diritto dell'UE.

(7) In ciascuno Stato membro, i consumatori che risiedono legalmente all'interno dell'Unione e che non sono titolari di un conto di pagamento in tale Stato membro dovrebbero avere la facoltà di aprire e disporre di un conto di pagamento di base. Al fine di garantire un accesso più ampio possibile ai conti di pagamento di base, è indispensabile che gli Stati membri garantiscano che i consumatori abbiano accesso a un tale conto indipendentemente dalla situazione finanziaria di questi ultimi, ad esempio in caso di disoccupazione o fallimento personale. Tuttavia occorre che il diritto di accesso a un conto di pagamento di base in qualsiasi Stato membro sia concesso in conformità alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽²⁾, segnatamente in materia di procedure di due diligence nei confronti del cliente.

(8) Occorre inoltre che la presente raccomandazione non pregiudichi l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di recedere dal contratto relativo al conto di

⁽¹⁾ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

pagamento di base in circostanze eccezionali contemplate dalla legislazione unionale o nazionale pertinente, ad esempio dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo o di prevenzione e indagine di reati.

- (9) Al fine di garantire la disponibilità dei conti di pagamento di base in considerazione delle specificità dei singoli Stati membri, occorre che questi ultimi designino uno, più o tutti i prestatori di servizi di pagamento in base ai principi di trasparenza, non-discriminazione e proporzionalità. È necessario che le misure che gli Stati membri adotteranno a tale fine non diano luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento e che siano fondate sui principi di trasparenza, non-discriminazione e proporzionalità. In tale contesto, è opportuno che gli Stati membri rendano pubblici i diritti e gli obblighi dei prestatori incaricati di fornire conti di pagamento di base.
- (10) Al fine di garantire un trattamento trasparente ed equo e di permettere al consumatore di opporsi alla decisione del prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo è tenuto a comunicare al consumatore le motivazioni del rifiuto di aprire un conto di pagamento di base.
- (11) È necessario che ciascuno Stato membro assicuri l'accesso a un livello minimo garantito di servizi di pagamento essenziali. È necessario che tra i servizi intrinsecamente legati ai conti di pagamento di base siano compresi il deposito e il ritiro di denaro contante dal conto. È opportuno che tali conti consentano ai consumatori di usufruire di operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l'accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l'acquisto di beni e servizi, tra l'altro ricorrendo ad addebiti diretti e bonifici, oltre all'uso di una carta di pagamento. Al fine di garantire la maggior inclusione finanziaria possibile, occorre che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi on line, laddove tecnicamente possibile. È altresì necessario che diano l'opportunità al consumatore di trasmettere ordini di pagamento avvalendosi delle funzioni di banca on line dei prestatori di servizi di pagamento, sempre previa disponibilità a livello tecnico. Tuttavia è opportuno che il conto di pagamento di base non consenta di effettuare ordini di pagamento la cui esecuzione comporterebbe un saldo negativo del conto. L'accesso al credito non può essere considerato alla stregua di una componente automatica di un conto di pagamento di base o un diritto a esso correlato.
- (12) Nell'eventualità in cui il prestatore di servizi di pagamento addebiti al consumatore commissioni di apertura, gestione e chiusura del conto, nonché di utilizzo dei servizi intrinsecamente associati allo stesso conformemente alla presente raccomandazione, è necessario che le spese totali a carico del consumatore siano ragionevoli e tali da non pregiudicare, in considerazione del contesto nazionale specifico, l'apertura del conto di pagamento di base e l'utilizzo dei servizi connessi. È opportuno che eventuali ulteriori spese addebitate al consumatore in seguito alla violazione degli obblighi contrattuali dello stesso siano anch'esse ragionevoli.
- (13) Al fine di garantire un'applicazione coerente ed efficiente del principio di ragionevolezza della spesa, gli Stati membri dovrebbero definire tale concetto sulla base dei criteri indicativi forniti dalla presente raccomandazione, che possono essere considerati congiuntamente.
- (14) Al fine di promuovere l'inclusione finanziaria, è inoltre necessario adottare misure di sensibilizzazione dei consumatori sull'esistenza di conti di pagamento di base. È dunque indispensabile che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento forniscano informazioni di portata generale, chiare e comprensibili ai consumatori sulle caratteristiche e le condizioni principali di tali conti, così come sulle istruzioni pratiche che consentano di esercitare il diritto di accesso a un conto di pagamento di base. È inoltre opportuno che i consumatori siano informati del fatto che non sussiste alcun obbligo di acquisire servizi accessori per accedere a un conto di pagamento di base.
- (15) L'osservanza delle disposizioni stabilite nella presente raccomandazione comporta il trattamento di dati personali dei consumatori. Tale trattamento è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, segnatamente dagli articoli 6, 7, 10, 11, 12 e 17, che mirano a garantire un trattamento dei dati equo e legittimo e il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, in particolar modo considerati i requisiti generali di necessità e proporzionalità, del diritto della persona interessata di accedere ai propri dati personali e a far rettificare e cancellare o bloccare dati non corretti, nonché dall'articolo 28, relativo alle autorità di controllo pubbliche e indipendenti incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE.
- (16) Per la risoluzione di controversie derivanti dai principi di cui alla presente raccomandazione è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale. Per la risoluzione delle controversie si può ricorrere, se del caso, ai relativi organismi e regimi esistenti, ad esempio quelli istituiti per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi di cui alla direttiva 2007/64/CE.
- (17) È opportuno che l'applicazione dei principi stabiliti nella presente raccomandazione sia corroborata dal riesame delle autorità di controllo a livello nazionale. A tal fine occorre che le autorità preposte al controllo siano dotate dei mezzi necessari per svolgere efficacemente i compiti loro affidati.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(18) Gli Stati membri dovrebbero avere statistiche annuali affidabili in materia di conti di pagamento di base, almeno per quanto riguarda il numero di conti aperti, il numero di richieste di apertura rifiutate, il numero di recessi, nonché l'entità delle spese correlate a tali conti. Per raggiungere tale obiettivo, si invitano gli Stati membri a ricorrere a tutte le fonti di informazione rilevanti. È opportuno che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione su base annuale, avviando tale esercizio al più tardi il 1° luglio 2012.

(19) Occorre che gli Stati membri siano invitati ad adottare le misure necessarie per assicurare che la presente raccomandazione sia applicata al più tardi 6 mesi dopo la sua pubblicazione. Sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione monitorerà e valuterà le misure realizzate fino al 1° luglio 2012. Sulla base di tale monitoraggio, la Commissione proporrà eventuali interventi, incluse, laddove necessarie, misure di carattere legislativo, al fine di garantire che gli obiettivi della presente raccomandazione siano pienamente raggiunti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE I

Definizioni

1. Ai fini della presente raccomandazione si intende per:
 - a) «consumatore» qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
 - b) «prestatore di servizi di pagamento» prestatore/i di servizi ai sensi dell'articolo 4, punto 9 della direttiva 2007/64/CE, che mette a disposizione i conti di pagamento di base di cui al punto 3;
 - c) «conto di pagamento» conto detenuto a nome di un consumatore utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
 - d) «operazione di pagamento» operazione di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5 della direttiva 2007/64/CE;
 - e) «fondi» fondi definiti all'articolo 4, punto 15 della direttiva 2007/64/CE;
 - f) «contratto» contratto quadro ai sensi dell'articolo 4, punto 12 della direttiva 2007/64/CE.

SEZIONE II

Diritto di accesso

2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi consumatore che risiede legalmente all'interno dell'Unione abbia diritto ad aprire e disporre di un conto di pagamento di base presso un prestatore di servizi di pagamento che opera sul loro territorio, a condizione che il consumatore non sia già titolare di un conto di pagamento che gli consenta di fruire, nel loro territorio, dei servizi di pagamento elencati al punto 6. Tale diritto dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla situazione finanziaria del consumatore.
3. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che almeno un prestatore di servizi di pagamento offra conti di pagamento di base sul loro territorio. A tale proposito, dovrebbero tenere in considerazione la dislocazione geografica o la quota di mercato dei prestatori di servizi di pagamento all'interno del proprio territorio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre evitare che ciò crei distorsioni della concorrenza tra prestatori di servizi di pagamento.
4. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure che garantiscano che i prestatori di servizi di pagamento ricorrano a sistemi trasparenti, equi e affidabili per verificare se un consumatore è già titolare o meno di un conto di pagamento.
5. Gli Stati membri dovrebbero garantire che in caso di rifiuto di una richiesta di apertura di un conto di pagamento di base, il prestatore di servizi di pagamento informi immediatamente il consumatore, per iscritto e senza alcun addebito, sulle motivazioni che hanno determinato tale rifiuto. Tale diritto di informazione può essere limitato mediante misure legislative nel caso in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata ai fini della tutela di obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

SEZIONE III

Caratteristiche di un conto di pagamento di base

6. Un conto di pagamento di base dovrebbe includere i seguenti servizi di pagamento:
 - a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento;
 - b) servizi che consentano di versare denaro contante su un conto di pagamento;
 - c) servizi che offrano la possibilità di ritirare denaro contante da un conto di pagamento;

d) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su e da un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento del consumatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento in relazione:

i) all'esecuzione di addebiti diretti;

ii) all'esecuzione di operazioni di pagamento tramite carta di pagamento che non consenta l'esecuzione di operazioni di pagamento per importi superiori al saldo corrente del conto di pagamento;

iii) all'esecuzione di bonifici.

7. L'accesso a un conto di pagamento di base non dovrebbe essere subordinato all'acquisto di servizi accessori.

8. Il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe offrire, esplicitamente o tacitamente, alcun tipo di scoperto di conto correlato al conto di pagamento di base. Il prestatore di servizi di pagamento del consumatore non dovrebbe eseguire ordini di pagamento che comporterebbero un saldo negativo del conto di pagamento di base del consumatore.

SEZIONE IV

Spese applicate

9. Gli Stati membri dovrebbero garantire che un conto di pagamento di base sia offerto gratuitamente o con una spesa ragionevole.

10. Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento applichi delle spese al consumatore per l'apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento di base, oppure per uno, alcuni o tutti i servizi elencati al punto 6, l'entità di tali spese dovrebbe essere ragionevole.

11. Eventuali ulteriori spese addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in relazione al contratto del conto di pagamento di base, comprese quelle risultanti dalla violazione degli obblighi contrattuali del consumatore, dovrebbero essere ragionevoli.

12. Gli Stati membri dovrebbero definire il principio di ragionevolezza della spesa alla luce di uno o più dei seguenti criteri:

a) livelli di reddito nazionali;

b) media delle commissioni applicate ai conti di pagamento in tale Stato membro;

c) costi complessivi di un conto di pagamento di base sopportati dal prestatore del servizio;

d) prezzi al consumo nazionali.

SEZIONE V

Informazioni generali

13. Gli Stati membri dovrebbero lanciare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'esistenza di conti di pagamento di base, sulle relative spese, le procedure da seguire al fine di esercitare il diritto di accesso agli stessi e le modalità di ricorso a meccanismi di reclamo e ricorso extragiudiziali.

14. Gli Stati membri dovrebbero far sì che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione del consumatore tutte le informazioni relative alle caratteristiche specifiche dei conti di pagamento di base offerti, alle spese addebitate e alle relative condizioni d'uso. È inoltre opportuno che i consumatori siano informati del fatto che non sussiste alcun obbligo di acquisire servizi accessori per accedere a un conto di pagamento di base.

SEZIONE VI

Vigilanza e meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie

15. Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a garantire e monitorare l'effettiva osservanza dei principi stabiliti nella presente raccomandazione. Le autorità competenti designate dovrebbero essere indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento.

16. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'istituzione di procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di diritti e obblighi stabiliti in applicazione dei principi definiti nella presente raccomandazione tra prestatori di servizi di pagamento e consumatori, avvalendosi, se del caso, di organismi già esistenti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che tutti i prestatori di servizi di pagamento responsabili di mettere a disposizione conti di pagamento di base aderiscano a uno o più organismi che attuano tali procedure di reclamo e ricorso.

17. Gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione attiva tra gli organismi di cui al punto 16 ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

SEZIONE VII

Informazioni statistiche

18. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento forniscano alle autorità nazionali informazioni affidabili sui conti di pagamento di base riguardanti quanto meno il numero di conti aperti, il numero di

richieste di apertura rifiutate con le relative motivazioni, il numero di recessi, nonché le spese annue correlate a tali conti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in forma aggregata.

19. Su base annua e a partire al più tardi dal 1° luglio 2012, gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione informazioni circa il numero di conti di pagamento di base aperti, il numero di richieste di apertura rifiutate con le relative motivazioni, il numero di recessi, nonché le spese annue correlate a tali conti.

SEZIONE VIII

Disposizioni finali

20. Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per assicurare che la presente raccomandazione sia

applicata al più tardi 6 mesi dopo la sua pubblicazione e a notificare alla Commissione le misure adottate in conformità della stessa.

21. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2011.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

DECISIONI

2011/434/UE:

★ **Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca** 72

2011/435/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE** 73

2011/436/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE** 75

2011/437/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE** 77

2011/438/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE** 79

2011/439/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Bonsucro EU» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE** 81

2011/440/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Round Table on Responsible Soy EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE** 83

2011/441/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE** 85

RACCOMANDAZIONI

2011/442/UE:

★ **Raccomandazione della Commissione, del 18 luglio 2011, sull'accesso a un conto di pagamento di base ⁽¹⁾** 87



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

